

Valutazione dei rischi nei siti di logistica e depositi industriali

Definizione della problematica

Simone F. Genovese 18 aprile 2016

Principi di base

- attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro;
- uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;
- zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;

Principi di base

lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;

operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso;

Carrello elevatore: mezzo operativo dotato di ruote e azionato da motori elettrici, diesel e a gas, che viene usato per il sollevamento e la movimentazione di merci all'interno dei depositi di logistica o per il carico e scarico di merci dai mezzi di trasporto;

Migliore tecnologia disponibile: Sistema tecnologico adeguatamente verificato e sperimentato che consente il contenimento e/o la riduzione delle emissioni a livelli accettabili per la protezione della salute e dell'ambiente;

L'art. 2087 del codice civile Tutela delle condizioni di lavoro, prevede che l'imprenditore sia tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Ne consegue l'obbligo di concreta attuazione della massima sicurezza tecnologicamente fattibile, cioè l'orientamento alle migliori tecnologie presenti sul mercato (BAT) e all'applicazione delle linee guida e buone prassi per il settore di riferimento.

Tale concetto è ripreso, e meglio esplicitato, nel D.Lgs. 81/2008 che prevede per il datore di lavoro (o il dirigente) l'obbligo di aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione (art. 18 D.Lgs. 81/2008).

La stessa valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica (art. 29 D.Lgs. 81/2008).


Requisiti essenziali per l'uso in sicurezza dei carrelli elevatori (ASL Monza - settembre 2009)

'Gli eventi infortunistici da "mezzo di sollevamento e trasporto" (carrelli elevatori, transpallet, ecc.) sono fra quelli che, hanno contribuito maggiormente, alla casistica degli infortuni gravi e mortali verificatisi in ambito regionale. Nel territorio dell'ASL di Monza e Brianza nel quinquennio 2003 – 2007 sono stati 496 gli infortuni totali accaduti di cui 17 con esiti di invalidità permanente e 2 con esito mortale.'


Requisiti essenziali per l'uso in sicurezza dei carrelli elevatori (ASL Monza - settembre 2009)

Dinamica degli eventi incidentali

Evento	Percentuale (%)	Casi elaborati
Schiacciamento	49	243
Urto contro oggetti	23	114
Caduta di persone	15	74
Modalità di carico errate	10	50
Ribaltamento	3	15




La legge di Heinrich (piramide 1-29-300)



A fronte di circa 100 casi di infortunio dovuti a urto contro le infrastrutture, sono latenti 30.000 potenziali situazioni di pericolo.


La legge di Heinrich (piramide 1-29-300)



Requisiti essenziali per l'uso in sicurezza dei carrelli elevatori (ASL Monza - settembre 2009)

Distribuzione eventi infortunistici


Conseguenza	Percentuale (%)	Casi elaborati
Industria	28	139
Commercio	15	74
Altri settori	57	283



Requisiti essenziali per l'uso in sicurezza dei carrelli elevatori (ASL Monza - settembre 2009)

Conseguenze degli eventi infortunistici

Conseguenza	Percentuale (%)	Casi elaborati
Esito mortale	0,4	2
Invalidità permanente	3,4	17
Invalidità temporanea	96,2	477



La vigilanza

Il Datore di Lavoro, o la direzione delegata, ha l'onere di:

f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione (art. 18 comma 1, D.Lgs. 81/2008)

E' <u>conveniente</u> impedire a monte, indipendentemente dalle azioni del singolo lavoratore, che un evento possa accadere (ELIMINAZIONE DEL RISCHIO).

Conclusioni

Ad oggi, purtroppo, tendenza è spesso quella di considerare la sicurezza della viabilità interna solo per gli aspetti che riguardano il trasporto o l'esodo in caso d'emergenza; la viabilità generale viene invece spesso vissuta come un problema complementare, difficilmente gestibile.

E' importante invece puntare ad un organizzazione che consideri importante anche il problema della viabilità interna come una possibile causa di gravi incidenti per nelle aziende.